



# Comune di San Vito

## Provincia Sud Sardegna

**ORDINANZA N. 11 DEL 21/05/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>PRESCRIZIONI COMUNALI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI DIRETTE ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DELLE PERSONE E DELL'IGIENE DEI LUOGHI.</b>
-----------------	---

Ufficio Polizia Locale (Unione dei Comuni)

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

**RILEVATO CHE:**

la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, in alcuni casi, alla corretta visione della segnaletica stradale;

**CONSIDERATO CHE:**

tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria e degrado delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali e insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumulo di materiale vegetale, ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

**PRESO ATTO CHE:**

a seguito di verifiche degli organi competenti sono emerse situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

**VISTA**

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04.204 – "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2024."

## **VISTO**

l'allegato 8 "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016."

## **RILEVATO CHE**

**dal 1° giugno, è vigente il "periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre**, salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale (art. 7 - Periodo di elevato pericolo, all.8 alla D.G.R. 11/34 del 30.04.2024);

## **ATTESA**

la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente;

## **ACCERTATO CHE**

trattandosi di atto normativo e amministrativo generale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento non va effettuata;

## **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali -, in particolare gli articoli 50 – competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia - e 54 - attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale -;
- la Legge 21.11.2000, n. 353 e ss.mm.ii. – Legge quadro in materia di incendi boschivi -;
- la Legge Regionale 27.04.2016, n. 8 e ss.mm.ii. – Legge Forestale della Sardegna -, in particolare il titolo IV – prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi -;
- il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile -;
- le prescrizioni regionali antincendi 2023/2025 – aggiornamento 2024 -, allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n° 11/34 del 30.04.2024;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152 – Testo Unico Ambiente -, in particolare l'articolo 255 – abbandono di rifiuti -;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 – Legge sul procedimento amministrativo -, in particolare gli articoli 7 – comunicazione di avvio del procedimento -, 8 – modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento -, 13 – ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione -, 21 ter – esecutorietà -;
- il Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 – Approvazione Testo Unico delle legge sanitarie -, in particolare i titoli III – dell'igiene del suolo e dell'abitato – e V – provvedimenti contro le malattie infettive e sociali -;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 05 Agosto 2008 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco -, in particolare l'articolo 2 lettera C;
- il Regio Decreto 19 Ottobre 1930, n. 1398 – Codice Penale -, in particolare gli articoli 423bis – incendio boschivo -, 449 – delitti colposi di danno – e 650 – inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità -;
- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 – Nuovo Codice della Strada -, in particolare l'articolo 29 – piantagioni e siepi -;
- la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale -, in particolare gli articoli 5 – concorso di persone -, 10 – sanzione amministrativa e rapporto tra limite minimo e limite massimo - e 16 – pagamento in misura ridotta -;
- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

## **ORDINA**

### **per le motivazioni espresse in premessa**

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree verdi, ai responsabili di

cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere a effettuare gli INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento e condizione rappresentante pericolo per l'incolumità e l'igiene pubbliche e a tutela della viabilità e della fruizione della stessa, in particolar modo provvedendo allo sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e allo sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nel territorio comunale e alla rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti e al conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge, in recepimento delle disposizioni di cui alle Prescrizioni Antincendio 2023-2025 allegate alla D.G.R. 11/34 del 30.04.2024.

Tali interventi dovranno essere ripetuti ciclicamente in modo da garantire la perfetta e costante pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 31 maggio 2024**, e successivamente, ogni qualvolta necessario.

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, sarà punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, secondo i criteri e principi di cui alla legge n. 689/81, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore; dalla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma, deriva la sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.

Successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell'area, si procederà con l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente nominativa, rivolta specificatamente al soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inadempienza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato e al deferimento all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o, in via alternativa e straordinaria, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

### **DEMANDA**

Al Servizio di Polizia Locale, alle Forze dell'ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, ciascuno per le proprie competenze, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza e il monitoraggio per la corretta osservanza delle presenti disposizioni.

### **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio del comune e nell'area "avvisi" del sito istituzionale del Comune;
- affissione degli avvisi negli spazi individuati dal Comune e in ogni punto, non espressamente vietato, che consente la conoscenza al maggior numero di utenti delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- canali social istituzionali.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, Sig.ra Murgioni Maura Eliana.

San Vito, 21 Maggio 2024

Il presente provvedimento verrà trasmesso:

Alla Prefettura di Cagliari;  
All'Albo Pretorio on line – San Vito;  
Al Comando P. L. dell'U.C.S. - Muravera;  
Al Responsabile del Servizio Tecnico - San Vito ;  
Alla Stazione dei Carabinieri - San Vito;  
Alla Compagnia dei Carabinieri - San Vito;  
Ai cittadini di San Vito.

Il Sindaco  
Marco Antonio Siddi / ArubaPEC  
S.p.A.